

c) due copie della lista gara.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'Arbitro, prima di ammettere i Soci all'interno del recinto di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti nella lista gara. Sono considerati documenti d'identità - anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera Uisp - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti [la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla Lega calcio competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale)]; non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari.

Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a **7 per il calcio a 11 – 5 per il calcio a 7/8 – 3 per il calcio a 5**. In caso contrario a squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.

Il presente articolo è inderogabile eccetto la facoltà prevista dal IV comma.

59. Lista gara

La lista gara deve indicare:

- a) gli estremi identificativi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera Uisp e il tipo e numero del documento d'identità di ogni Socio;
- e) gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice-Capitano.

Una copia di detto elenco, prima dell'inizio della gara, deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra.

60. Tempi d'attesa

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all'arbitro è fissato nella durata di un tempo di gara o quello inferiore previsto dalle Norme di partecipazione.
- c) Le squadre che non presentassero le liste di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti (art. 106 RD).
- d) Le Leghe - purché tale deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione - possono consentire alle squadre, con il preventivo assenso dell'Arbitro, di accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.

- e) In deroga a quanto fissato al precedente punto b) le Leghe – per propri motivi organizzativi – possono ulteriormente modificare i tempi di attesa, purché tale deroga sia pubblicata sul Comunicato .
- f) In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle liste, accertata, se del caso, la disponibilità dell'impianto sportivo, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

61. Obblighi dei Soci e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare

- a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. Nel calcio a 11 i primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. I nominativi di questi ultimi devono però essere contrassegnati con una "T" (Titolare) sulla lista gara. mentre i nominativi dei calciatori di riserva devono essere contrassegnati con una "R" (Riserva). L'arbitro, a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia, purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
- b) Le due squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l'Associazione prima nominata deve sostituire le proprie. Qualora l'inizio della gara debba essere ritardato per permettere all'Associazione ospitante o prima nominata di provvedere al cambio delle maglie, tale ritardo non potrà comunque superare il termine massimo di attesa concesso per l'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro.
- c) La squadra seconda nominata deve sempre presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività.
- d) Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell'Arbitro e degli Assistenti dell'arbitro. Il Capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia, quale contrassegno dell'incarico.
- e) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore uguale o simile a quella dell'Arbitro, deve provvedere a fornire all'Arbitro ed agli eventuali Assistenti ufficiali delle casacche di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.
- f) La casacca non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'articolo 101 RD.
- g) Le squadre devono mettere a disposizione dell'Arbitro due palloni regolamentari ciascuna per la disputa della gara.
- h) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), g), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 105 RD.

62. Obblighi dei Soci e delle Associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara

- a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 121 e 140 RD. I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (art. 140 + 25/a + 26 RD).
- b) Le Associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro, indicandolo sulle liste di gara un Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt. 121 e 140 + 25/a + 26 RD). Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano.
- c) Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 121 e 140 RD.
Le Associazioni devono far intervenire le Forze dell'ordine su richiesta:
 - degli Ufficiali di gara;
 - della Lega calcio di competenza;
 - dei proprietari o dei gestori dell'impianto sportivo.

Il presente articolo è inderogabile.

63. Sostituzione dei giocatori

- a) Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire 7 giocatori, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11. Per il calcio a 7/8 o a 5 le sostituzioni sono in numero illimitato.
- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è 7 per il calcio a 11, per il calcio a 7/8 e per il calcio a 5.
- d) Eventuali giocatori ritardatari, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso dell'Arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.
- e) La segnalazione all'Arbitro dei calciatori che si intendono sostituire deve essere effettuata, a gioco fermo (se previsto, con l'esposizione dell'apposito cartello), all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco. Esclusivamente nel calcio a 5 le sostituzioni possono avvenire quando il pallone è in gioco o non in gioco. Solo la sostituzione del portiere deve avvenire durante una interruzione del gioco.
- f) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.

g) I giocatori espulsi dal campo, nella disciplina del calcio a 11, non possono essere sostituiti. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'Arbitro. I calciatori di riserva iscritti nelle liste consegnate all'arbitro, che vengano inibiti prima che la gara abbia inizio, o vengano espulsi durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti. Le sostituzioni dei calciatori inibiti da parte dell'Arbitro o impediti per altri motivi, prima dell'inizio della gara, non precludono quelle previste alla lettera a).

Le disposizioni del presente comma sono inderogabili.

h) Ferma restando la facoltà di sostituire o cambiare di ruolo, temporaneamente o definitivamente, il portiere con un altro calciatore già partecipante al gioco, le Associazioni possono inoltre effettuare le sostituzioni previste dal comma a). Dette sostituzioni debbono avvenire entro il limite dei tempi regolamentari.

Tuttavia, **se un portiere si infortuna durante l'esecuzione dei tiri di rigore** a fine gara per determinare una vincente, **al punto che non è più in evidente condizione di continuare**, qualora la squadra non abbia usufruito di tutte le sostituzioni concesse, può provvedere liberamente alla **sua** sostituzione con un calciatore di riserva ancora non utilizzato, purché trascritto sulle distinte prima dell'inizio della gara.

i) Dopo l'inizio della gara, nessuna variazione può essere apportata alle liste nella parte riguardante i calciatori **già inseriti in elenco**.

64. Facoltà dell'Arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.

Nei casi sopra disciplinati l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 113 RD.

Il presente articolo è inderogabile.

65. Sosta tra una gara e quella successiva

Gli Atleti non possono giocare più di una partita dalle ore 0.01 alle ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 109 e 142 RD.

Le Leghe calcio possono derogare eccezionalmente al disposto del presente articolo e comunque solo per manifestazioni di breve durata.

Titolo XIII

FORMAZIONE

66. Inderogabilità delle norme in materia di formazione

Quanto previsto dal presente titolo è inderogabile.

67. Obiettivi della formazione

La Lega calcio Uisp riconosce quale obiettivo primario della formazione la trasmissione di principi e comportamenti atti a perseguire il mantenimento e, se necessario, la riconduzione del calcio, a esclusivo fenomeno sportivo, in un ambito di competizione agonistica leale e rispettosa delle capacità e delle possibilità dei praticanti.

A tale proposito la attività formativa, sviluppata di concerto con il Settore formazione della Uisp, deve fornire ai discenti, su tutto il territorio nazionale, oltre alle indispensabili conoscenze tecniche afferenti al proprio settore (attività, disciplinare, arbitrale) anche quelle di base necessarie alla pratica ed alla diffusione dello sportpertutti.

68. Compiti di formazione della Lega calcio nazionale

Sulla base degli articoli 85, 86, 87 del Titolo V del Regolamento nazionale Uisp, la Lega calcio organizza la formazione dei propri quadri, in conformità a quanto previsto dalle fonti normative della Uisp e dalle Norme specifiche sulla Formazione nazionale. Nello specifico essa promuove ed attua la formazione delle seguenti qualifiche tecniche:

- a Arbitri ed assistenti;
- b Dirigenti;
- c Giudici e Procuratori arbitrali;
- d Allenatori/Educatori/Insegnanti;
- e Osservatori

Sulla base delle facoltà di cui all'art. 70 RA la Lega calcio nazionale organizza e favorisce, anche con incentivi di carattere premiale, l'effettuazione di corsi a livello nazionale, regionale e territoriale.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione è compito della Lega calcio nazionale impartire direttive alle Leghe regionali e territoriali a chiarimento ed interpretazione delle norme. Le Leghe dovranno dare attuazione a gli indirizzi della politica di formazione della Lega calcio nazionale assicurando il conseguimento della omogeneità di contenuti e delle modalità di svolgimento dei corsi. Ai fini del perseguimento di queste finalità la Lega nazionale farà riferimento ai Coordinatori della Formazione di cui alle Norme specifiche sulla Formazione nazionale Uisp. I Coordinatori della Formazione potranno organizzare le loro attività anche attraverso specifiche Commissioni.

La Lega calcio nazionale, nella sua attività di coordinamento della formazione, di concerto con il Settore formazione della Uisp – cura la tenuta degli Albi delle Qualifiche tecniche, quello dei propri formatori nonché il Registro generale dei Corsi regionali e territoriali di formazione.

La Lega calcio nazionale promuove inoltre la tutela del diritto alla salute attraverso lo svolgimento di attività informativa e di prevenzione sull'uso non farmacologico di sostanze medicinali assunte al fine di esaltare la prestazione atletica.

69. Regolamento di formazione della Lega calcio nazionale

La Lega calcio nazionale deve emanare il proprio Regolamento della Formazione entro 90 giorni dalla data di approvazione della Normativa generale.

70. Corsi di formazione

I corsi possono essere organizzati su dimensione **nazionale, regionale, territoriale**. In dipendenza della collocazione geografica dei territori e del numero dei loro tesserati o della suddivisione organizzativa della Lega nazionale o di quelle regionali in più aree geografiche è altresì possibile organizzare corsi di livello **interregionale** o, qualora il bacino di utenza coinvolga più Leghe territoriali, **interzonale**.

Sulla base della facoltà di delega di cui all'art. 71 RA i corsi di livello interregionale dovranno far riferimento ad una unica lega regionale organizzatrice; analogamente quelli di livello interzonale dovranno far riferimento ad una unica Lega territoriale organizzatrice.

I corsi dei vari livelli dovranno svolgersi secondo calendari prestabiliti ed individuati dalla lega del corrispondente livello. Materie e contenuti dovranno comunque rispettare i requisiti minimi di qualità stabiliti dalle Norme specifiche sulla Formazione nazionale.

I corsi di formazione danno luogo al conseguimento del Cartellino tecnico nazionale. Il mantenimento della qualifica deve essere oggetto di normazione tecnica contenuta nel Regolamento di formazione della Lega calcio nazionale.

71. Facoltà di delega della Lega calcio nazionale

La Lega calcio nazionale può delegare lo svolgimento dei corsi di formazione alle Leghe regionali e territoriali. Le modalità di delega saranno attuate in base ad idonee circolari.

La Lega calcio nazionale deve procedere alla verifica della corretta attuazione delle deleghe.

72. Il Coordinatore della Formazione

Presso ogni Lega territoriale può essere individuato il Coordinatore della Formazione con le attribuzioni di cui all'art. 15 delle Norme specifiche sulla Formazione nazionale Uisp.

L'istituzione di tale figura è obbligatoria presso la Lega nazionale e le Leghe regionali.

73. Compiti delle Leghe calcio regionali

Le Leghe calcio regionali hanno il compito di diffondere le direttive nazionali in tema di formazione e di coordinarne e controllarne l'applicazione da parte delle Leghe calcio territoriali.

74. Doveri e facoltà delle Leghe calcio regionali e territoriali

Le Leghe calcio regionali, in proprio o di concerto con altre di area geografica comune, devono organizzare almeno un evento formativo di aggiornamento nel corso dell'anno ed almeno uno per ognuna delle qualifiche tecniche ogni tre anni.

Le Leghe regionali o territoriali, in proprio o di concerto con altre di area geografica comune, possono organizzare nel corso dell'anno corsi di base o avanzati nel numero che riterranno corrispondente alle proprie necessità. Esse hanno facoltà di istituire corsi di formazione anche di propria iniziativa, purché ne diano comunicazione alla Lega calcio nazionale, nel rispetto delle norme del presente titolo e regolamentari.

La Lega calcio nazionale ha il potere di formulare osservazioni vincolanti per l'effettuazione di tali corsi.

In particolare le Leghe calcio regionali e territoriali dovranno:

- a) incentivare la partecipazione annuale di almeno un Socio di ogni Associazione ai corsi di formazione, compresi quelli arbitrali;
- b) favorire, anche con incentivi di carattere premiale, la partecipazione ai corsi (ad esempio: previsione di un bonus in Coppa disciplina, riduzione dei costi d'iscrizione, fornitura gratuita ai nuovi Arbitri del corredo sportivo, ecc...).

75. Albi dei formatori

La Lega calcio nazionale istituisce e cura la tenuta dell'Albo dei propri formatori per le varie qualifiche tecniche.

76. Raccolta degli Albi regionali e territoriali delle Qualifiche tecniche

Ogni Lega territoriale deve tenere un Albo delle proprie Qualifiche tecniche.

Le Leghe regionali curano la tenuta dell'Albo regionale delle Qualifiche tecniche. I dati degli albi territoriali devono essere trasmessi alle Leghe calcio regionali entro il 30 aprile di ogni anno.

La Lega calcio nazionale raccoglie e cura la tenuta dell'Albo nazionale delle Qualifiche tecniche. I dati degli Albi regionali devono essere trasmessi alla Lega nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

77. Mancato invio degli Albi delle qualifiche tecniche

Il mancato invio degli Albi regionali e territoriali delle Qualifiche tecniche (art. 76 RA) da parte delle Leghe calcio regionali e territoriali a quella nazionale comporta il divieto per l'appartenente all'Albo, di svolgere la propria funzione durante le Manifestazioni nazionali.

78. Registro generale dei corsi di formazione

La Lega calcio nazionale raccoglie e cura la tenuta del Registro contenente l'elenco dei corsi di formazione svolti ai vari livelli.

79. Mancato superamento dei corsi di abilitazione

Il mancato superamento dell'esame di abilitazione alla qualifica di Arbitro, di Osservatore e di Giudice d'appello impedisce l'iscrizione al relativo Albo di categoria e quindi l'acquisizione della qualifica nonché l'esercizio delle relative funzioni.

80. Mancato svolgimento dei corsi di formazione o del mancato invio del Registro generale dei corsi

Il mancato ed immotivato svolgimento dei corsi di formazione o il mancato invio del Registro previsto dall'articolo 78 RA costituisce motivo di preclusione alla partecipazione alle Manifestazioni nazionali e comunque criterio di valutazione nella assegnazione di iniziative di natura premiale o similare.